



COMUNE DI CORBARA
PROVINCIA DI SALERNO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INCENTIVAZIONE
ALL'ADOZIONE DI CANI RANDAGI ED ALTRE FORME
DI SENSIBILIZZAZIONE**

**Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 49 del
29/12/2022**

TITOLO I – FINALITA’

ARTICOLO 1 – FINALITA’

1. La finalità del presente Regolamento è l’incentivazione dell’affidamento dei cani abbandonati e randagi ritrovati e catturati sul territorio del Comune di Corbara e ospitati presso il canile convenzionato, ovvero reinseriti dall’ASL sul territorio (cane di quartiere), nonché all’adozione a distanza dei cani ed a sensibilizzare la cittadinanza, con il triplice risultato di:
 - migliorare il benessere degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili;
 - limitare i costi del randagismo a carico dell’ente;
 - sensibilizzare la cittadinanza, favorendo l’adozione a distanza soprattutto per cani più anziani che difficilmente possono sperare in un’adozione definitiva;

TITOLO II - AFFIDAMENTO

ARTICOLO 2 – DOMANDA DI AFFIDAMENTO

1. I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Corbara disponibili a ricevere in affidamento un cane ricoverato presso il canile convenzionato, ovvero reinserito dall’ASL sul territorio comunale, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Corbara.

ARTICOLO 3 – AFFIDAMENTO

1. L’affidamento verrà disposto nel seguente modo:
 - In forma temporanea, nel caso in cui non siano trascorsi sessanta giorni dall’accolpimento; in questo caso, gli affidatari si impegnano a restituire l’animale ai proprietari che ne facessero richiesta entro i suddetti termini;
 - In forma definitiva, qualora il proprietario non abbia reclamato l’animale entro sessanta giorni dall’accolpimento.
 - In ambedue i casi l’adozione è disposta mediante compilazione della scheda redatta DALL’Ufficio competente, che dovrà essere trasmesso all’A.S.L. a cura degli uffici competenti. All’atto dell’affidamento verrà consegnato all’affidatario del cane copia del regolamento e la scheda di affido da sottoscrivere e riconsegnare all’Ufficio Ambiente del Comune di Corbara.
2. È prevista anche una forma di **adozione a distanza**.

ARTICOLO 4 – REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO

1. I cani randagi catturati nel Comune di Corbara e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere adottati da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - Persone che abbiano compiuto il 18° anno di età;
 - Associazioni;
 - Assenza di condanne penali per maltrattamenti di animali in capo al richiedente e agli altri componenti del suo nucleo familiare.
2. In capo al soggetto aspirante affidatario devono ricorrere le seguenti, ulteriori condizioni:
 - garanzia di adeguato trattamento, con l’impegno di mantenere l’animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in un ambiente idoneo ad ospitarlo, in

relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e le cure veterinarie;

- consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, da personale preposto dell'ASL o del Comune, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
- non potranno essere consegnati in affidamento più di due cani a nucleo familiare;
- la cessione gratuita dei cani ricoverati potrà avvenire soltanto trascorsi 30 giorni dal ricovero in struttura;
- l'affidamento temporaneo degli animali, ossia prima che siano trascorsi i 30 giorni dal ricovero, sarà tuttavia possibile qualora gli stessi abbiano concluso il periodo di osservazione ai fini del controllo sanitario;
- in ogni caso al momento dell'affido, saranno trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. I soggetti interessati ad ottenere l'adozione di un cane devono presentare la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente che, dopo averle valutate, disporrà l'autorizzazione, con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura convenzionata per l'adozione del cane.
2. La struttura convenzionata identificherà il cane, da un punto di vista descrittivo, con foto e microchip allegando il tutto all'autorizzazione. Tale documentazione sarà consegnata all'Ente che provvederà entro 10 giorni a rilasciare il nulla osta per il ritiro del cane dalla struttura.
3. Prima della consegna al richiedente, il cane sarà sottoposto a carico del canile convenzionato agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto sarà previsto dal servizio veterinario dell'A.S.L.. L'adozione del cane non può avvenire prima che il servizio veterinario dell'A.S.L. abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane.

ARTICOLO 6 – INCENTIVI PER L'AFFIDATARIO

1. Ai cittadini a cui sarà affidato in via definitiva un cane potrà essere erogato, a seguito di formale istanza, un contributo economico annuale omnicomprensivo pari a complessivi 360,00 euro, per un periodo massimo di tre anni.
2. Il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti per l'affidamento di cui al precedente art. 4 ed, in caso di accoglimento della predetta domanda, riceverà un contributo di 30,00 euro mensili, a titolo di rimborso per l'acquisto di cibo e per le spese per cure veterinarie, secondo le seguenti modalità:
 - euro 180,00 dopo sei mesi dalla data dell'affido;
 - euro 180,00 dopo dodici mesi dalla data dell'affido.
3. Il suddetto contributo sarà elevato a 35,00 euro mensili, pari 420,00 euro annuali, nei seguenti casi: anziani oltre i 65 anni di età o persone diversamente abili, purché l'affidamento risulti compatibile con lo stato di disabilità; In tali casi l'erogazione avverrà con le seguenti modalità:
 - euro 210,00 dopo sei mesi dalla data dell'affido;
 - euro 210,00 dopo dodici mesi dalla data dell'affido.
4. Le quote innanzi indicate verranno erogate solo dopo che l'Ufficio comunale interessato avrà accertato le buone condizioni di mantenimento dell'animale, eventualmente anche a seguito di certificazione del Dipartimento veterinario dell'ASL competente, da cui si dovrà evincere il buono stato di salute dell'animale.

ARTICOLO 7 – MANTENIMENTO DELL'ANIMALE

1. L'adottante si impegna a:

- mantenere l'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato che sia idoneo alle sue esigenze, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario dell' A.S.L. e al Comune di Corbara – Area tecnica e di Vigilanza; nel qual caso è onere dell'adottante comunicare entro e non oltre le 24 ore il nominativo di colui al quale il cane viene ceduto. La nuova adozione è subordinata alla sottoscrizione della relativa scheda.

ARTICOLO 8 – EVENTUALE TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'ADOTTANTE

1. In caso di cambio di residenza dell'affidatario, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione al Comune di Corbara del nuovo domicilio e del servizio veterinario dell'A.S.L. in cui è ubicato.

ARTICOLO 9 – CONTROLLI E REVOCA DELL'ADOZIONE

1. Il settore competente si riserva, periodicamente, di effettuare controlli sullo stato del cane adottato, anche con personale specializzato.
2. Nel caso in cui venisse accertato il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso la struttura.

ARTICOLO 10 – INADEMPIENZA

1. In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto.

ARTICOLO 11 – DECESSO O SMARRIMENTO

1. Nel caso di decesso o smarrimento del cane, l'adottante dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre 24 ore) al responsabile del servizio presso il Comune di Corbara.
2. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'adottante dovrà immediatamente darne comunicazione anche al servizio veterinario dell'A.S.L.

TITOLO III – ADOZIONE A DISTANZA

ARTICOLO 12 – ADOZIONE A DISTANZA

1. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o gruppi di persone (es. scuole, associazioni, comitati, ecc.).
2. All'adottante singolo o alle persone individuate dal gruppo come responsabili è rilasciato un "Attestato di Adozione" nel quale vengono indicati i dati anagrafici del cane, la sua fotografia e le norme di cui al presente Regolamento.
3. Il cane adottato a distanza resta di proprietà comunale e può essere richiesto in adozione definitiva anche da persona diversa dall'adottante a distanza. Lo stesso cane può essere adottato a distanza anche da più persone.

ARTICOLO 13 - MODALITA' PER L'ADOZIONE DI UN CANE A DISTANZA

1. Le domande per l'adozione a distanza, predisposte dall'Ufficio competente, sono presentate a tale Ufficio comunale ed il cane prescelto dovrà essere necessariamente un cane a carico del Comune di Corbara.
2. Chi adotta un cane a distanza dovrà versare al Comune una quota simbolica minima di 10,00 € mensili. Sono ammessi versamenti complessivi trimestrali, semestrali o annuali.
3. Qualora l'adottante non provveda al pagamento della somma concordata nei tempi indicati, e con un ritardo massimo di 30 giorni, l'adozione verrà revocata e il cane tornerà a carico del Comune. Le somme donate saranno utilizzate per il cane adottato a distanza o, indiscriminatamente, per tutti i cani del canile ovvero per spese mediche straordinarie, per promuovere le adozioni, per sostenere campagne contro gli abbandoni o per organizzare manifestazioni in favore dei nostri amici a 4 zampe, nonché per il mantenimento di eventuali cani cosiddetti di quartiere.
4. Qualora il cane prescelto venisse richiesto in adozione definitiva da altra persona, chi lo ha adottato a distanza verrà tempestivamente informato ed avrà tre giorni di tempo per dichiarare la propria intenzione di adottare definitivamente il cane. L'Ufficio Comunale competente, a seguito di colloquio ed eventuale sopralluogo, previa istruttoria, valuterà quali condizioni siano le più idonee per l'animale.
5. Qualora il cane adottato a distanza deceda oppure venga adottato definitivamente da altra persona, l'adottante a distanza potrà scegliere un altro cane ospite del canile per il periodo residuo di adozione a distanza ancora da fruire. L'adozione a distanza non comporta obblighi e può essere sospesa in ogni momento.

ARTICOLO 14 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADOTTANTI A DISTANZA

1. Tale tipologia di adozione consente di incontrare il cane prescelto negli orari di apertura al pubblico della struttura convenzionata.
2. Qualora per l'ubicazione del canile sia possibile, in accordo con il gestore della struttura, sarà consentito condurre il cane prescelto al di fuori della struttura per una passeggiata. All'esterno della struttura è obbligatorio condurre i cani solo ed esclusivamente al guinzaglio e garantire la sicurezza dell'animale, per se stessi e per gli altri. Durante l'uscita dal canile, l'adottante a distanza è detentore e custode dell'animale ad ogni fine di legge ed è responsabile in via esclusiva del suo benessere, oltre che dei danni a persone e/o cose che lo stesso animale possa arrecare.
3. Il Comune ed il gestore della struttura sono sollevati da ogni responsabilità qualora si verificassero inconvenienti dovuti a scorretta detenzione degli animali.
4. Nel caso di gruppi di persone, del cane potrà occuparsi il responsabile o un suo delegato, il cui nominativo dovrà essere comunicato anticipatamente all'Ufficio Comunale competente.

ARTICOLO 15 - CATTURA DI CANI DI PROPRIETA'

1. I proprietari dei cani concessi in adozione che vengono ritrovati, e per i quali l'intestatario all'anagrafe canina ha provveduto ad effettuare regolare denuncia di smarrimento, custoditi presso il canile, sono tenuti al ritiro del cane ospitato presso il canile il prima possibile e comunque entro tre giorni dall'avvertimento; in mancanza sarà tenuto a corrispondere le spese di mantenimento e cura in canile fino al ritiro del cane.
2. I proprietari dei cani concessi in adozione che vengono ritrovati, e per i quali l'intestatario all'anagrafe canina non ha provveduto ad effettuare regolare e tempestiva denuncia di smarrimento, è tenuto oltre al ritiro del cane il prima possibile anche al pagamento delle spese di trasporto, di cattura e di permanenza presso il canile.
3. In caso di rifiuto al pagamento, il gestore dovrà informare immediatamente il responsabile del procedimento amministrativo per l'avvio della procedura esecutiva del recupero del credito. In caso di rifiuto al ritiro del cane adottato il gestore del canile informerà l'Ente per gli adempimenti di legge e si provvederà a presentare denuncia per abbandono di animale da affezione con conseguente applicazione delle relative sanzioni come previste dalla legge.

ARTICOLO 16 - SOSTEGNO

1. Le persone fisiche o giuridiche e le associazioni, anche non di Corbara, possono versare un contributo, minimo di 10 euro, anche una tantum, per il sostentamento di uno dei cani custoditi presso il canile convenzionato con il Comune di Corbara.
2. Alla persona che ha eseguito il versamento, su richiesta, verrà rilasciato un "Attestato di sostentamento" nel quale vengono indicati i dati anagrafici del cane, la sua fotografia e le norme di cui al presente Regolamento.
3. Più persone possono sostenere lo stesso cane che può essere richiesto in adozione dagli stessi solo qualora non sia già stata presentata istanza da eventuali persone che lo abbiano adottato ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13.
4. L'Ufficio competente provvederà a predisporre la documentazione occorrente per la gestione della presente forma di sostegno.

TITOLO IV - PUBBLICITA' E DELEGHE

ARTICOLO 17 - PUBBLICITA'

1. Il Comune di Corbara renderà nota l'iniziativa di cui al presente regolamento con ogni forma di pubblicità (manifesti, volantini, sito web, iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, etc.).

ARTICOLO 18 - PROGETTI SPECIALI

1. Viene demandata alla Giunta Comunale l'ulteriore approvazione di progetti o forme di adozione e affidamento di animali, che possano, altresì, prevedere l'impegno di persone anziane e l'impiego di volontari, nonché l'attuazione di

iniziative e manifestazioni che meglio divulgino e sensibilizzino la popolazione verso la problematica.